

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 8531	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: 15.480,00				
Gradi precedenti				
1°Grado: Sentenza n.1222 Tribunale di Varese in data 22.10.2012 di condanna dell'Ente alla sanzione pecuniaria di €.15.480,00 ciascuna (pari a 60 quote dell'importo di €.258,00 l'una).				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	X lesioni		morte	

Fattispecie

Si infortunava mentre effettuava la manutenzione della piscina dell'Hotel di cui era dipendente.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: hotel
Pubblico		X Privato	

Principio di diritto

In conformità al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies, comma 3, la responsabilità giuridica dell'ente, ai sensi del decreto legislativo richiamato, richiede, con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l'avvenuta verifica di un'ipotesi di lesione grave (ai sensi dell'art. 583 c.p.), ossia di una lesione comportante, tra le altre ipotesi, la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni. Il giudice deve curarsi di riportare e precisare l'eventuale contenuto della comunicazione richiamata al fine di motivare la ritenuta durata degli effetti dell'infortunio in esame oltre il limite dei 40 giorni. L'evidente contraddittorietà dell'argomentazione così rassegnata dal giudice a quo impone di ritenere non adeguatamente motivata la decisione concernente la sussistenza del necessario presupposto fondante la responsabilità amministrativa delle società odierne ricorrenti, consistente nella pretesa avvenuta commissione di un reato di lesioni personali gravi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
---------------------	-----------------------

Annullamento: *senza rinvio* **X** *con rinvio* *con rinvio ai soli fini civili*
Dispositivo: La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo esame.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.